

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2017, n. 1246

Piano di incentivazione alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui alle DGR nn. 1302/2016, 468/2017 e 1024/2017. Approvazione Linee guida per la definizione delle modalità applicative e modifica degli incentivi alle assunzioni da parte delle PP.AA. previsti dalle DD.GG.RR. n. 1302/2016 e smi.

L'Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della PO AA.GG. — Personale e Controllo di Gestione, dott. Antonio Scardigno e dal Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico e confermata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue.

Tra gli interventi in materia di occupazione, un ruolo fondamentale ricoprono quelli riguardanti i lavoratori socialmente utili (LSU).

Tali interventi si sono caratterizzati per una spinta sempre più marcata verso l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro di competenza delle Regioni, volte a garantire una definitiva stabilizzazione occupazionale del bacino dei LSU; in questa direzione sono andati gli interventi della Corte dei Conti e del Ministero del Lavoro.

Allo scopo di adeguarsi alle indicazioni fornite dai due organi, la Regione Puglia ha adottato le DD.GG. RR. n.1302/2016, n. 468/2017 e 1024/2017 con le quali ha formulato un articolato Piano di incentivazione teso per un verso ad incentivare Comuni, Amministrazioni e imprese ad assumere i lavoratori a tempo indeterminato con un contributo alla copertura dei costi degli stipendi, dall'altro ad incentivare l'esodo degli stessi lavoratori, se prossimi alla pensione nei casi di cessazione volontaria dell'attività, con un contributo forfettario per l'uscita volontaria degli Lsu dal bacino regionale.

In particolare, sono stati individuati i seguenti incentivi:

- € 3.000,00 annui — per un biennio - in favore dei Comuni/Amministrazioni per le assunzioni a tempo indeterminato part-time;
- € 6.000,00 annui -- per un biennio — in favore dei Comuni/Amministrazioni per le assunzioni a tempo indeterminato full time;
- € 15.000,00 - da richiedere per il tramite dei Comuni/Amministrazioni - in favore dei lavoratori ai quali manchi un anno alla data di pensionamento sulla base della normativa vigente in materia;€
- 10.000,00 — da erogarsi per il tramite dei Comuni/Amministrazioni — in favore delle imprese che in quanto aggiudicatrici di appalti di opere e servizi, assumano lavoratori socialmente utili;
- € 15.000,00 aumentati di € 500,00, per ogni mese eccedente l'anno e fino ad un massimo complessivo di 18 mesi, per i lavoratori cui manchino dai 12 ai 18 mesi dalla data di pensionamento da erogarsi per il tramite dei Comuni/Amministrazioni;
- € 15.000,00 complessivi, per il tramite dei Comuni/Amministrazioni, in favore dei lavoratori che decidano volontariamente di cessare l'attività socialmente utile.

Molti enti interessati alla stabilizzazione del personale coinvolto hanno rappresentato la necessità di incrementare l'importo del contributo previsto in loro favore al fine di concorrere in maniera più significativa al finanziamento del percorso di inquadramento della categoria di lavoratori interessati.

Nell'ottica di migliorare l'efficacia delle misure individuate dalla Regione al fine del superamento del fenomeno del precariato per queste medesime categorie, si rende necessario aderire alle istanze formulate dalle amministrazioni coinvolte, prevedendo la ridefinizione dell'incentivo a favore dei comuni e amministrazioni sia per l'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato part time che full time.

Come è noto, il legislatore con l'art. 4, comma 8 del D.L. n. 101/13, convertito nella Legge n. 125/2013 ha subordinato l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, alla propedeutica istituzione, da parte delle Regioni, di un elenco regionale in cui far confluire gli stessi lavoratori ordinandoli secondo criteri che contemperassero *"l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari"*.

Il processo delineato dal legislatore nazionale ed integrato da quello regionale risulta estremamente

articolato tanto da richiedere l'individuazione di indicazioni utili alla migliore attuazione delle disposizioni introdotte. Pertanto, si è ritenuto necessario predisporre delle linee guida finalizzate ad indirizzare i soggetti coinvolti ad un corretto uso delle procedure, fornendo i necessari chiarimenti sugli aspetti di maggiore complessità operativa e gestionale. Le Linee guida forniscono preliminarmente indicazioni sul quadro normativo e fattuale di riferimento, con la definizione dei requisiti oggettivi e delle procedure necessarie a riconoscere gli incentivi sia per la stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili da parte degli enti utilizzatori, degli enti pubblici e delle imprese private sia per le ipotesi di esodo volontario dei lavoratori interessati alla fuoriuscita dal bacino dei LSU.

Con riferimento alle modalità di utilizzo dell'elenco, nell'ambito dei citati criteri individuati dal legislatore, la prevalenza sarà attribuita a quello della minore anzianità anagrafica e del carico di famiglia. Tale criterio sarà integrato da quello dell'anzianità *di utilizzo*, quale criterio suppletivo che soccorre in caso di parità.

All'atto della stabilizzazione da parte di ciascun ente utilizzatore, gli enti dovranno prioritariamente selezionare i LSU in servizio presso lo stesso ente secondo l'ordine di inserimento nell'elenco regionale e secondo le modalità di cui all'art. 16 della L. n. 56/87 tenendo presente la priorità per i lavoratori anagraficamente più giovani.

L'avvio dei lavoratori a fronte di richieste di assunzioni da parte di enti non utilizzatori, avverrà scorrendo l'elenco secondo l'ordine di posizione dei lavoratori aventi un domicilio ubicato nel raggio di 50 Km dalla sede di lavoro.

Relativamente alle modalità di fruizione degli incentivi stabiliti per promuovere il progressivo svuotamento del bacino dei LSU, si precisa che non spetta alcun contributo per i lavoratori socialmente utili che maturino i requisiti per il pensionamento entro i 12 mesi successivi alla presentazione della richiesta.

Tutto ciò premesso:

DATO ATTO che l'art. 4, comma 8 del D.L. n. 101/2013, convertito nella Legge n. 125/2013, al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, demanda alle regioni l'onere di predisporre un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari;

CONSIDERATO CHE si rende opportuno, sulla base del quadro normativo vigente, specificare e dettagliare in termini quantitativi i criteri per la costituzione dell'elenco di cui al richiamato art. 4, comma 8 del D.L. n. 101/2013 nonché determinare le linee guida e i criteri generali per sostenere i processi di stabilizzazione dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, stabilendo preventivamente le modalità attuative e gli indirizzi generali da perseguire a cui devono uniformarsi le attività istruttorie delle Amministrazioni coinvolte per l'attuazione dei suddetti processi;

CONSIDERATO, altresì, che al fine di massimizzare l'efficacia delle misure regionali individuate per il superamento del fenomeno del precariato dei lavoratori socialmente utili, occorre incrementare l'importo del contributo previsto dalla DGR n. 1302/2016, riconosciuto a favore di comuni ed enti che procedono alla stabilizzazione degli stessi lavoratori;

RITENUTO pertanto di approvare l'allegato documento "**Linee guida in materia di attuazione del Piano di incentivazione per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in utilizzo presso le PP.AA. di cui alle DD.GG.RR. n. 1302/2016, n. 468/2017 e n. 1024/2017**", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente le modalità di realizzazione del processo di stabilizzazione/esodo dei lavoratori di cui trattasi;

RITENUTO altresì di demandare alla Sezione Promozione e tutela del lavoro l'attuazione della presente deliberazione secondo i criteri e le modalità definiti nelle linee guida;

DATO ATTO che sui contenuti del presente provvedimento è stata data informativa alle Organizzazioni sindacali;

Alla luce di quanto sopra esposto si propone di:

1. Validare i punteggi relativi ai criteri per la formazione dell'Elenco regionale dei LSU/LPU di cui all'art. 4, comma 8 del D.L. n. 101/2013, convertito nella L. n. 125/2013, così come descritti nelle Linee guida di cui al successivo punto del presente provvedimento;
2. approvare le "Linee guida in materia di attuazione del Piano di incentivazione per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in utilizzo presso le PP.AA. di cui alle DD.GG.RR. n. 1302/2016, n. 468/2017 e n. 1024/2017", di cui all'Allegato documento che è parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
3. Incrementare gli incentivi previsti nella DGR n. 1302/2016 ad oggetto "Deliberazione di Giunta regionale n. 741/2016 — Piano di incentivazione per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in utilizzo presso le PP.AA. VARIAZIONE al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.", come segue:
 - Da € 3.000,00 a € 6.000,00 annui — per un biennio - in favore dei Comuni/Amministrazioni per le assunzioni a tempo indeterminato part-time ;
 - Da € 6.000,00 a € 10.000,00 annui — per un biennio — in favore dei Comuni/Amministrazioni per le assunzioni a tempo indeterminato full time;
4. stabilire che gli enti pubblici territoriali che intendano assumere lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità devono utilizzare l'elenco dei LSU/LPU approvato dalla Regione Puglia, in attuazione dell'art. 4, comma 8 della L. n. 125/2013 dando priorità ai lavoratori già in servizio presso il medesimo ente, fermo restando l'ordine di inserimento nell'elenco;
5. demandare alla Sezione Promozione e tutela del lavoro l'attuazione della presente deliberazione secondo i criteri e le modalità definiti nelle Linee guida di cui al presente schema di provvedimento.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n. 7/1997, art. 4 comma 4, lett. d).

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.E.I.

La spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nell'impegno assunto con atto dirigenziale n. 563 del 23/12/2016 sul capitolo 952050, nonché negli stanziamenti previsti con DGR n.1024/2017 sul cap. 953072 a seguito dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della PO AA.GG. — Personale e Controllo di Gestione, dal Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro e dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
- di validare i punteggi relativi ai criteri per la formazione dell'Elenco regionale dei LSU/LPU di cui all'art. 4, comma 8 del D.L. n. 101/2013, convertito nella L. n. 125/2013, così come descritti nelle Linee guida di cui al successivo punto del presente provvedimento;
- di approvare le "Linee guida in materia di attuazione del Piano di incentivazione per la stabilizzazione dei

lavoratori socialmente utili in utilizzo presso le PP.AA. di cui alle DD.GG.RR. n. 1302/2016, n. 468/2017 e n. 1024/2017", di cui all'Allegato documento che è parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;

- di incrementare gli incentivi previsti nella DGR n. 1302/2016 ad oggetto "Deliberazione di Giunta regionale n. 741/2016 — Piano di incentivazione per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in utilizzo presso le PP.AA. VARIAZIONE al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.", come segue:
 - Da € 3.000,00 a € 6.000,00 annui — per un biennio - in favore dei Comuni/Amministrazioni per le assunzioni a tempo indeterminato part-time;
 - Da € 6.000,00 a € 10.000,00 annui — per un biennio — in favore dei Comuni/Amministrazioni per le assunzioni a tempo indeterminato full time;
- di stabilire che gli enti pubblici territoriali che intendano assumere lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità devono utilizzare l'elenco dei LSU/LPU approvato dalla Regione Puglia, in attuazione dell'art. 4, comma 8 della L. n. 125/2013 dando priorità ai lavoratori già in servizio presso il medesimo ente, fermo restando l'ordine di inserimento nell'elenco;
- di demandare alla Sezione Promozione e tutela del lavoro l'attuazione della presente deliberazione secondo i criteri e le modalità definiti nelle Linee guida di cui al presente schema di provvedimento;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Oggetto: Linee guida in materia di attuazione del Piano di incentivazione per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in utilizzo presso le PP.AA. di cui alle DD.GG.RR. n. 1302/2016, n. 468/2017 e n. 1024/2017

Premessa

In ragione della necessità di superare la situazione di precarietà nell'utilizzo dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, favorendone la stabile occupazione, con Deliberazioni n. 1302 del 10 agosto 2016, n. 468 del 28/03/2017 e n. 1024 del 27/06/2017, la Giunta Regionale ha adottato un Piano di incentivazione finalizzato a sostenere la realizzazione di progetti di stabilizzazione di detti lavoratori.

Il Piano in questione da un lato incentiva i Comuni, le Amministrazioni e le imprese ad assumere i lavoratori in questione con contratti a tempo indeterminato e dall'altro incentiva l'esodo volontario dei lavoratori cui manchino da 12 a 18 mesi alla pensione o che decidano volontariamente di cessare l'attività socialmente utile.

Le misure contenute nel citato Piano si pongono in linea di continuità con i processi di stabilizzazione avviati negli anni passati dalla stessa Regione e con la politica nazionale di superamento del precariato storico della pubblica amministrazione anche con riferimento alla categoria dei Lavoratori socialmente utili.

In proposito si ricorda che il Legislatore è intervenuto sulle stabilizzazioni dei "*lavoratori socialmente utili*" (di cui all'art. 2, co. 1, d.lgs. 28.2.2000, n. 81, e di cui all'art. 3, co. 1, d.lgs. 7.8.1997, n. 280), **con il Dl. n. 101/13, convertito nella Legge n. 125/2013**. Il Decreto prevede all'art. 4, comma 8, l'onere per le Regioni di predisporre un elenco regionale degli stessi lavoratori secondo i seguenti criteri di priorità: **l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari**. Il Decreto prevede altresì che fino al 31.12.2016, termine poi prorogato al 31.12.2018 dall'art 1, comma 426 della legge n. 190/2014, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico riferiti alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedano, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

La norma in questione è stata richiamata - da ultimo- dal decreto legislativo n.75/2017 all'art.20 comma 14.

Al fine dell'attuazione delle misure contenute nel Piano di incentivazione e di definire i criteri per l'istituzione e gestione dell'elenco regionale dei Lavoratori Socialmente Utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81 e dei Lavoratori di Pubblica Utilità di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in attuazione dell'art. 4 della legge 30 ottobre 2013, n. 125, si rende necessario individuare le modalità di realizzazione del processo di stabilizzazione/esodo dei lavoratori di cui trattasi.

In tale quadro, si ritiene di dover adottare le seguenti linee guida per la definizione di regole procedurali omogenee e condivise.

Sono inseriti nell'Elenco regionale dei lavoratori LSU/LPU, i lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81 e i Lavoratori di Pubblica Utilità di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, ove in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego indicati dal D.P.R. n. 487 del 1994 che trova applicazione in quanto compatibile con l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001.

I Comuni e le Amministrazioni che utilizzano lsu e che hanno carenze in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, assumono a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, i soggetti collocati nell'elenco istituito dalla Regione Puglia in attuazione dell'art. 4, comma 8, del Dl. n. 101/13, convertito nella Legge n. 125/2013.

I Comuni e le Amministrazioni che non hanno LSU in carico ma che intendono attingere all'elenco regionale beneficiando del relativo contributo, potranno alle stesse condizioni di cui innanzi avanzare apposita richiesta alla Regione.

Gli incentivi per le assunzioni non si applicano invece alle amministrazioni provinciali, stante il divieto per le stesse di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, introdotto dall'art. 1, co. 420, l. n. 190 del 2014; pertanto le suddette amministrazioni potranno – ai fini della stabilizzazione e in presenza di un quadro normativo immutato - utilizzare il bonus di € 10.000,00 (da erogarsi per il tramite delle amministrazioni) – in favore delle imprese che, in quanto aggiudicatari di appalti di opere e servizi, assumano lavoratori socialmente utili.

I lavoratori in carico ai Comuni e alle altre Amministrazioni potranno inoltre chiedere – sempre per il tramite delle Amministrazioni - il contributo per l'esodo volontario o per il pensionamento anticipato.

COSTITUZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEI LSU/LPU

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 8, del D.L. n. 101/13, convertito nella Legge 125/2013, la Regione Puglia predispose un elenco regionale dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.

L'elenco in questione è predisposto sulla base dei dati forniti dagli enti utilizzatori ed è formulato con riferimento ai seguenti criteri:

a) anzianità anagrafica:

fino a 40 anni: 40 punti;
da 40 a 50 anni: 35 punti;
da 50 a 55 anni: 30 punti;
da 55 a 60 anni: 25 punti;
oltre 60 anni: 20 punti.

b) carichi familiari: 2 punti per ciascun componente fiscalmente a carico;

c) anzianità di utilizzazione calcolata per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi: 1 punto fino a un massimo di 25 punti.

2


Fino al 31.12.2019, i Comuni e le Amministrazioni, utilizzatori di Lavoratori socialmente utili, che nell'ambito delle capacità assunzionali intendano assumere personale con qualifiche di cui all'art. 16 della L n. 56/87, attingono all'Elenco regionale dei LSU/LPU dando priorità ai LSU/LPU già in servizio presso i medesimi Comuni e Amministrazioni, secondo l'ordine di posizione occupato dai lavoratori, formulando apposita richiesta ai competenti uffici della Regione Puglia.

Entro la medesima data del 31.12.2019, gli enti pubblici diversi da quelli presso i quali prestano la propria opera LSU possono assumere con contratto a tempo indeterminato pieno o part time i lavoratori per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, tra quelli inseriti nell'Elenco LSU/LPU, formulando apposita richiesta ai competenti uffici della Regione Puglia. L'amministrazione regionale provvede ad avviare numericamente gli iscritti nell'elenco che abbiano un domicilio distante entro 50 km dalla sede di lavoro, secondo l'ordine di posizione occupato dai lavoratori e a darne comunicazione all'ente utilizzatore di provenienza.

Nel caso di vacanze nella dotazione organica di lavoratori di cui alla legge n. 68/1999, gli enti utilizzatori valuteranno in presenza di lavoratori socialmente utili in possesso dei requisiti di cui alla predetta legge, l'applicazione della precedenza nelle assunzioni.

Il rifiuto immotivato della stabilizzazione determina la perdita dello status di LSU.

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DEI LSU/LPU

La Regione Puglia riconosce agli enti pubblici e ai datori di lavoro privati aggiudicatari di appalti di opere e servizi, che assumano lavoratori socialmente utili con contratti di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, i seguenti incentivi:

- € 6.000,00 annui – per un biennio - in favore dei Comuni e altre Amministrazioni per le assunzioni a tempo indeterminato part-time;
- € 10.000,00 annui – per un biennio – in favore dei Comuni e altre Amministrazioni per le assunzioni a tempo indeterminato full time;
- € 10.000,00 – da erogarsi per il tramite dei Comuni e altre Amministrazioni – in favore delle imprese aggiudicatarie di appalti di opere e servizi.

Gli incentivi in questione sono comprensivi degli oneri fiscali previsti dalle normative vigenti.

Gli enti interessati formulano la richiesta di incentivo, corredandola di una dichiarazione contenente i nominativi dei lavoratori assunti, l'indicazione dell'orario pieno o ridotto dell'assunzione a tempo indeterminato, le date di assunzione e le categorie di inquadramento.

In caso di assunzioni effettuate dalle imprese aggiudicatarie di appalti di opere e servizi, gli enti interessati trasmettono agli uffici regionali le richieste di incentivo, corredate da una dichiarazione contenente i nominativi dei lavoratori assunti con la relativa data di assunzione e categoria di inquadramento, formulate dalle suddette imprese che hanno proceduto ad assumere a tempo pieno e indeterminato lavoratori socialmente utili in servizio presso il rispettivo ente appaltante e iscritti nell'Elenco regionale dei LSU/LPU.

La documentazione dovrà essere trasmessa via pec all'indirizzo ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it della Sezione Promozione e tutela del lavoro della Regione Puglia.

3


E' fatto obbligo agli enti utilizzatori di registrare le fuoriuscite dal bacino dei Lavoratori Socialmente Utili nell'apposito sistema di monitoraggio gestito da ANPAL Servizi S.p.A con l'evidenza della causale riferita all'assunzione incentivata, dandone comunicazione alla Sezione Promozione e tutela del lavoro.

Il suddetto obbligo sussiste anche nel caso di lavoratori assunti da altri Comuni o Amministrazioni e rimane sempre in capo all'Ente utilizzatore; a tal fine, i Comuni o Amministrazioni devono provvedere a comunicare all'ente utilizzatore l'avvenuta assunzione del lavoratore con indicazione se trattasi di orario pieno o ridotto e la relativa decorrenza.

A seguito di istruttoria positiva della documentazione trasmessa, gli Uffici regionali provvedono a liquidare con apposito atto la prima annualità del contributo.

Ai fini della liquidazione della seconda annualità, gli enti devono presentare nuovamente la richiesta di contributo corredata da una dichiarazione dalla quale risulti che il lavoratore assunto continua a prestare servizio presso l'ente di riferimento.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro con il dipendente stabilizzato entro 2 anni dalla data di assunzione per motivi diversi dal licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, sono revocati i contributi finalizzati alle assunzioni con conseguente recupero delle somme in precedenza liquidate.

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI INCENTIVI PER LA FUORIUSCITA DEI LSU/LPU

Ai sensi delle DD.GG.RR. n. 1302 del 10/08/2016, n. 468 del 28/03/2017 e n. 1024 del 27/06/2017, la Regione Puglia riconosce nei confronti dei soggetti inclusi nella platea dei LSU che siano prossimi alla pensione (**cui manchino da 12 a 18 mesi alla pensione**) o che decidano autonomamente di cessare le attività socialmente utili i seguenti incentivi:

- € 15.000,00 da erogarsi per il tramite dei Comuni/Amministrazioni, in favore dei lavoratori cui manchi un anno dal pensionamento secondo la normativa vigente in materia;
- € 15.000,00 aumentati di € 500,00, per ogni mese eccedente l'anno e fino ad un massimo complessivo di 18 mesi, per i lavoratori cui manchino dai 12 ai 18 mesi dalla data di pensionamento da erogarsi per il tramite dei Comuni/Amministrazioni;
- € 15.000,00 complessivi, per il tramite dei Comuni/Amministrazioni, in favore dei lavoratori che decidano volontariamente di cessare l'attività socialmente utile.

Nessun contributo per esodo volontario o pensionamento anticipato è riconosciuto nei confronti dei Lavoratori Socialmente Utili cui manchi meno di un anno dalla prima data utile di accesso al pensionamento secondo la normativa vigente in materia.

Gli incentivi in questione sono comprensivi degli oneri fiscali previsti dalle normative vigenti.

Il lavoratore impegnato nelle attività socialmente utili ed in possesso dei requisiti dovrà presentare all'ente utilizzatore una domanda finalizzata al riconoscimento dell'incentivo di cui sopra, specificando la tipologia del bonus richiesto (Prepensionamento o esodo volontario).

La domanda, sottoscritta in originale dall'interessato e corredata da una copia del documento di identità in corso di validità, deve contenere la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la prima decorrenza utile del pensionamento.

Al fine di consentire il completamento della procedura amministrativa finalizzata alla liquidazione del bonus e la conseguente cessazione delle attività socialmente utili entro i termini previsti per il riconoscimento dell'incentivo (tra i 12 e i 18 mesi precedenti la data di pensionamento), la domanda deve essere presentata almeno due mesi prima la scadenza dei predetti termini.

Gli Enti utilizzatori trasmettono alla Sezione Promozione e tutela del lavoro della Regione Puglia a mezzo pec all'indirizzo ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it l'istanza del lavoratore, accompagnandola con comunicazione contenente le informazioni inerenti il numero di conto corrente di tesoreria unica sul quale far transitare il bonus da erogare e Codice fiscale del Comune e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti all'amministrazione regionale.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, il Dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro adotta l'Atto di liquidazione all'ente utilizzatore delle somme necessarie al riconoscimento dell'incentivo in favore del lavoratore e ne dà comunicazione allo stesso lavoratore.

Il trasferimento da parte dell'ente utilizzatore delle somme a titolo di incentivo al lavoratore dovrà avvenire previa acquisizione da parte dello stesso ente della rinuncia alla partecipazione alle attività socialmente utili, con l'indicazione della relativa decorrenza che dovrà coincidere con il termine per il quale è stato riconosciuto il beneficio.


Il contributo è concesso in un'unica soluzione.

L'ente utilizzatore dovrà provvedere a trasmettere tempestivamente a mezzo PEC alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro della Regione Puglia idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'incentivo ai lavoratori, pena la restituzione delle somme liquidate.

E' fatto obbligo all'ente utilizzatore di registrare le fuoriuscite dal bacino dei Lavoratori Socialmente Utili nell'apposito sistema di monitoraggio gestito da ANPAL Servizi S.p.A con l'evidenza della causale (prepensionamento o esodo volontario) e di dare comunicazione alla Sezione Promozione e tutela del lavoro.

ALLEGATO COMPOSTO
DI N. 5 Cinque FACCIE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE



5
